

La sicurezza del lavoro nell'allestimento palchi e strutture fieristiche

Un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183 dell'8 agosto 2014, rende noto che, in data 22 luglio 2014, con Decreto Interministeriale (c.d. Decreto Palchi) sono state individuate le disposizioni relative alla sicurezza che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Il decreto chiarisce i casi in cui le disposizioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento con impianti audio, video, di illuminazione e di scena, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, e per le manifestazioni fieristiche.

Le attività necessarie per l'allestimento di palchi e strutture per lo spettacolo e per manifestazioni fieristiche in spazi urbani come piazze, parchi, stadi, palazzetti dello sport non sono prive di rischi come purtroppo testimoniato da una tragica sequenza di infortuni mortali: il 12 dicembre 2011 muore un operaio a Trieste travolto dalla struttura che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Jovanotti; il 5 marzo 2012, a Reggio Calabria, una dinamica simile provoca la morte di un tecnico, che stava lavorando all'allestimento del palco per il concerto di Laura Pausini; il 19 giugno 2013, il copione si ripropone con la morte di un altro lavoratore, schiacciato da un montacarichi, questa volta, durante le operazioni di smontaggio del palco del Forum di Assago, dove si era esibito il gruppo rock Kiss.

I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nel montaggio e smontaggio dei palchi e delle strutture fieristiche sono simili a quelli tipici del settore

cantieristico, ma spesso aggravati dai tempi molto brevi per il completamento dei lavori, dalla presenza di più imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e dalla necessità di operare in spazi ristretti, spesso caratterizzati da vincoli architettonici e ambientali.

I palchi per gli spettacoli sono peraltro strutture tecnologiche sempre più complesse e articolate, che prevedono l'utilizzo di macchine per l'automazione, impianti di sollevamento, sofisticate tecnologie audio, video e per l'illuminazione e impianti scenotecnici, che costituiscono ulteriori elementi problematici per la sicurezza dei lavoratori.

Il focus di approfondimento di *Io scelgo la sicurezza* è dedicato alla sicurezza delle attività di montaggio e smontaggio di palchi e strutture fieristiche con una serie di articoli sulle disposizioni introdotte dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014, sulla gestione della sicurezza nell'allestimento di palchi e fiere della Fondazione Teatro Regio e del Gruppo GL Events Lingotto Fiere di Torino, sull'esperienza di vigilanza sui cantieri degli spettacoli dello SPreSAL dell'ASL TO1 e su un seminario di aggiornamento sulla sicurezza dei palchi organizzato dall'Ordine degli Architetti.

IN QUESTO NUMERO

FOCUS

La sicurezza del lavoro nell'allestimento dei palchi e delle strutture fieristiche

NEWS

Storie di infortuni sul lavoro

Notizie in primo piano

Il Decreto Palchi

di P. Gatti (ASL AL)

Che l'Italia sia un paese in cui è estremamente difficile, per non dire impossibile, fare prevenzione è ancora una volta sottolineato da questo decreto interministeriale emanato a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori solo a seguito di infortuni anche mortali avvenuti nel corso dell'allestimento di palchi o strutture destinate a spettacoli musicali o teatrali o manifestazioni fieristiche. Qualcosa di analogo era successo in precedenza con riferimento alla disciplina delle attività lavorative svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, si chiudono le stalle dopo che sono scappati i buoi!

Con il "Decreto del Fare" (Legge 98/13 in vigore dal 21/08/2013) il Legislatore aveva, tra l'altro, modificato l'articolo 88 del decreto Legislativo 81/08, prevedendo che le disposizioni di cui al titolo IV (quello che riguarda i cantieri temporanei o mobili) si applicassero anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni fieristiche, ma tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento di tali attività da individuarsi con successivo decreto da emanarsi entro il 31/12/13.

Il Decreto Interministeriale (DI), già soprannominato "decreto palchi", è del 22 luglio 2014 e di esso se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014.

Il decreto, soprattutto per i non addetti ai lavori, non è di facile lettura, anche per i continui rinvii a titoli, capi e/o articoli di altri o dello stesso decreto (ma non dovevamo andare verso la semplificazione?). E' costituito da due capi: il primo riguarda gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, il secondo le manifestazioni fieristiche.

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI (capo I)

Le disposizioni di sicurezza del capo I del DI si applicano alle attività di montaggio e smontaggio

di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. La definizione di opere temporanee (che manca) sarebbe stata utile a meglio definire ed eventualmente circoscrivere l'ambito di applicazione della norma.

Le disposizioni del capo I del DI e quelle contenute nel capo I (si badi bene solo capo I) del titolo IV del decreto 81 e cioè le "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" NON si applicano per le attività:

- che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee;
- di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
- di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;
- di montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 metri.

Sarebbe interessante conoscere sulla base di quale ragionamento (o compromesso?) siano state stabilite così puntuali indicazioni delle altezze di cui sopra. L'altra considerazione che viene da fare è che se per le attività di cui sopra non si applica la disciplina

io scelgo la sicurezza

Numero 4 - anno XI - dicembre 2014
Regione Piemonte - Direzione Sanità
Settore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24, 10123 Torino
Tel. 011.432.4761 E-mail: prevsan@regione.piemonte.it

Tutti gli articoli pubblicati sulla newsletter sono da considerarsi articoli resi a titolo gratuito. E' consentita la riproduzione e diffusione, parziale o totale, degli articoli pubblicati nella newsletter, a condizione che gli articoli riprodotti non siano oggetto di forme di commercializzazione e che sia riportata l'indicazione della fonte, dell'articolo e degli autori.

Coordinamento redazionale

Alessandro Palese

Redazione

Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL), Raffaele Ceron, Francesca Gota (SPreSAL ASL CN1), Erica Moretto (SPreSAL ASL CN2), Antonino Bertino (SPreSAL ASL TO1), Michele Montrano, Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3), Maria Gullo (INAIL Piemonte), Silvano Santoro (DoRS ASL TO3)

Hanno collaborato a questo numero

Elena Canaparo (Architetto), Fulvio Giani (Ingegnere), Lidia Fubini (Dors)

Chi volesse proporre articoli, argomenti di discussione, ecc. può contattare la redazione scrivendo a: prevsan@regione.piemonte.it
La newsletter è pubblicata nel sito web della Regione Piemonte.

prevista per i cantieri temporanei o mobili è comunque pacifico che per la gestione in sicurezza dei lavori in appalto vada applicata quella prevista dall'articolo 26 del decreto 81 con la redazione, tra l'altro del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); ciò lo si deduce dall'inciso "fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81 del 2008" posto nel comma 3 dell'articolo 1 del D.I. Un più esplicito richiamo al riguardo sarebbe stato opportuno.

L'articolo 2 del DI individua le "particolari esigenze" che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, delle quali va tenuto conto nell'applicazione delle disposizioni del DI. Esse sono:

- la compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro con permanenza di durata variabile;
- la compresenza di un elevato numero di lavoratori (ma quando va considerato elevato il

numero dei lavoratori?), autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

- la frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro (ma frequente quanto?);

- la necessità di completamento dei lavori in tempi brevi (ma brevi quanto?), compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

- la necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti (ma ristretti quanto?);

- la possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

- i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

In assenza di precise indicazioni circa il significato dei termini così genericamente sopra indicati

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI	
Applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I del DI 22/07/2014 e Capo I del Titolo IV del Decreto 81	NON applicabilità delle disposizioni di cui al Capo I del DI 22/07/2014 e Capo I del Titolo IV del Decreto 81
Attività che si svolgono nell'ambito delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee; Attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere permanenti;	Attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
montaggio e smontaggio di pedane di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o non supportanti altre strutture;	montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio non avviene al suolo o sul piano del palco; montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all'estradosso, è superiore a 6 metri nel caso di stativi e a 8 metri nel caso di torri;	montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri;
montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi non prodotti da un unico fabbricante; montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate non montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dal fabbricante; montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dallo stesso fabbricante, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi 7 metri.	montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 metri.

(tempi brevi, spazi ristretti, ecc.) sorgeranno inevitabilmente dei contenziosi, ad esempio, tra chi da una parte constaterà che gli spazi sono da considerarsi "ristretti" e chi dall'altra sosterrà che quegli stessi spazi sono più che sufficienti. Inoltre, i "tempi brevi" entro i quali completare i lavori spesso sono decisi dagli organizzatori che prevedono l'esibizione della star di turno oggi a Catania e domani a Bolzano.

Per i casi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I, Titolo IV, D.lgs. 81/08, l'articolo 3 del DI, in considerazione delle particolari esigenze connesse alle attività di montaggio/smontaggio di opere temporanee e di allestimento degli impianti, indica ciò di cui va tenuto conto:

- per **cantiere** va inteso il luogo di lavoro in cui si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;

- il **committente** è il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui sopra, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;

- il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 90 c. 1, lettera a) del D Lgs 81 (quelli di attenersi alle misure generali di tutela, ecc.) deve acquisire le seguenti **informazioni minime** concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea: a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi che la costituiscono e le relative attrezzature; b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera; c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane (dispositivi per sostenere gli apparati illuminotecnici) o altre attrezzature; d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità; e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra;

- il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 90 comma 2 del D.lgs. 81, prende in considerazione unicamente il **piano di sicurezza e coordinamento (PSC)** e non anche il fascicolo adattato delle caratteristiche dell'opera;

- non è necessario indicare i nominativi del coordinatore per la progettazione (CSP) e di

quello per l'esecuzione dei lavori (CSE) nel **cartello di cantiere**;

- il committente o il responsabile dei lavori verifica l'**idoneità tecnico professionale** delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi cui affidare i lavori mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, del DURC e di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di idoneità previsti dalla Legge. Per le imprese esecutrici straniere può essere utilizzato un particolare modello riportato all'allegato II del DI. Ci sembra questo uno dei punti di maggior criticità del decreto. La qualificazione delle imprese esecutrici è di fondamentale importanza ai fini della realizzazione dell'opera nel rispetto di tutte le tutele riguardanti la salute e la sicurezza del lavoro. Stiamo ancora aspettando il decreto di cui all'articolo 6, c. 8, lettera g) del decreto 81 che avrebbe dovuto essere emanato entro il 15 maggio 2009 in riferimento al sistema di qualificazione delle imprese. Nelle more, affidarsi alla "foglia di fico" dell'autocertificazione del possesso dei requisiti, non sembra essere la soluzione più idonea al perseguimento degli obiettivi di affidabilità sotto l'aspetto prevenzionistico;

- **non si applicano** le disposizioni di cui ai commi 10 (sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo in assenza di alcuni documenti) e 11 (svolgimento delle funzioni del CSP da parte del CSE nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro) dell'art. 90 e del decreto 81 ne quelle di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) (predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera);

- l'allegato III al DI indica i **contenuti minimi per la redazione del PSC e del POS** relativi alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, modificando e/o integrando i contenuti dell'allegato XV al decreto 81;

- i datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il **POS e il PSC "prima dell'inizio dei lavori"**, eliminando il vincolo temporale dei 10 giorni previsto al comma 4 dell'art. 10 del decreto 81;

- su iniziativa degli RLS delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi i **RLS di sito produttivo**.

L'articolo 4 del DI indica come vanno applicate le disposizioni di cui al capo II del titolo IV del decreto 81 alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, sempre tenuto conto delle particolari esigenze connesse a dette attività:

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	
Applicabilità delle disposizioni di cui al Capo II del DI 22/07/2014 e Capo I del Titolo IV del Decreto 81	NON applicabilità delle disposizioni di cui al Capo II del DI 22/07/2014 e Capo I del Titolo IV del Decreto 81
strutture allestitivie che abbiano un'altezza superiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;	strutture allestitivie che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
strutture allestitivie biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore oltre i 100 m ²	strutture allestitivie biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m ²
tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi non prodotti da un unico fabbricante, oppure non montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dal fabbricante; tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.	tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

- ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui all'art. 111, (obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota), e 122 (Ponteggi e opere provvisorie) del decreto 81, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisorie distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
- i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee compreso l'allestimento e disallestimento degli impianti devono ricevere, a

cura del datore di lavoro, eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, al fine di consentire lo svolgimento di queste attività in modo idoneo e sicuro. Sarebbe stato opportuno definire in termini puntuali quando e in quali circostanze scatta l'obbligatorietà dell'integrazione all'informazione, formazione, addestramento e forse era il caso di togliere il termine "eventuale".

I lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee hanno gli stessi obblighi di formazione previsti per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi; il datore di lavoro deve provvedere inoltre affinché detti lavoratori, ricevano eventuali ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di queste attività in modo idoneo e sicuro. Anche in questo caso valgono le considerazioni sul termine "eventuali" fatte sopra. La formazione/informazione ed addestramento degli operatori unitamente ad un'adeguata attività di vigilanza da parte dei preposti sono componenti decisivi ai fini dell'esecuzione di lavori in condizioni di massima sicurezza possibile. Spesso però gli obblighi di formazione non sono intesi come "obbligazione di risultato" che è esattamente quello che la legge impone; si ha la presunzione di ottemperanza a tali obblighi semplicemente fornendo i lavoratori di opuscoli, libretti o libroni che difficilmente saranno letti o se letti difficilmente saranno capiti oppure (o in aggiunta) inviando gli stessi lavoratori a dei "corsi di formazione" al termine dei quali non sempre qualcuno si preoccuperà di valutare l'effettivo livello di apprendimento.



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (Capo II)

Differentemente dal Capo I, il Capo II del decreto si apre con delle definizioni (articolo 5):

- **Gestore:** soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico;
- **Organizzatore:** soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
- **Espositore:** azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
- **Allestitore:** soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
- **Stand:** singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'espositore;
- **Spazio complementare allestito:** area destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;
- **Quartiere fieristico:** struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
- **Struttura allestitiva:** insieme degli elementi utilizzati per l'allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;
- **Tendostruttura:** struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Le disposizioni contenute nel Capo II del decreto si applicano alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive,

tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.


Le disposizioni del Capo II del DI e quelle contenute nel Capo I del titolo IV del decreto 81 e cioè le "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" **NON** si applicano per le attività di cui sopra, in caso di:

- strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- strutture allestitive biplanari (su due livelli) che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m² (n.b. per il piano inferiore non è riportato alcun limite);
- tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

Le particolari esigenze connesse alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche (articolo 7) sono le stesse già previste per l'allestimento degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, con l'aggiunta della presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Per i casi in cui trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo I, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, l'articolo 8 del DI, in considerazione delle particolari esigenze connesse alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, indica ciò di cui va tenuto conto:

- per cantiere si intende il luogo nel quale si svolgono le attività di cui sopra;
- per committente si intende il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui sopra, limitatamente all'ambito di esplicazione dei poteri richiamati;
- il committente o il responsabile dei lavori, ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 90 c. 1, lettera a) del D Lgs 81 (quelli di attenersi alle misure generali di tutela, ecc.) deve acquisire le seguenti **informazioni minime** relativamente al quartiere fieristico: attrezzature permanenti presenti; modalità di accesso e viabilità; - logistica in generale; impianti a rete fissa installati; orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento; piano di emergenza, rischi presenti; rischi interferenti nelle fasi di allestimento e disallestimento e relative misure di prevenzione



L'esperienza dell'allestimento di palchi e fiere presso la Fondazione Teatro Regio e il Lingotto Fiere

di F. Gianì (Ordine Ingegneri Torino)

Il professionista che opera nella sicurezza, a vario titolo, è ben consapevole che a fare la differenza è sempre il soggetto Committente. Un Committente ben strutturato, consapevole dei suoi ruoli e delle responsabilità, fa della progettazione della sicurezza e della sua esecuzione un'opportunità di sviluppo e di organizzazione. Un cantiere e una azienda, in cui la sicurezza è stata pensata in funzione della sua specifica peculiarità, sono luoghi in cui la operosità procede linearmente e senza particolari complicazioni. I luoghi di lavoro del settore dei Palchi e delle Fiere devono assolutamente sottostare a queste attenzioni, in quanto l'intera lavorazione deve essere svolta in tempi estremamente ristretti, con grande coordinamento tra soggetti produttivi diversi e adattandosi ad un contesto operativo che ha caratteristiche uniche. Anche in questo caso è fondamentale l'attenzione del soggetto Committente che non può lasciare nulla al caso, ma deve far realizzare un progetto, cantierabile ed eseguibile, in sicurezza. Lo stesso soggetto Committente deve essere ben consapevole, a priori, che chi eseguirà l'opera dovrà essere, dal punto di vista tecnico amministrativo, assolutamente idoneo, in quanto, nei tempi tecnici dei montaggi, è praticamente impossibile apportare sostanziali correzioni. Fatta questa doverosa premessa voglio condividere, in senso generale, alcune esperienze professionali, relative alla progettazione della sicurezza ed alla sua esecuzione, con cui mi sono confrontato nell'allestimento temporaneo di palchi per spettacoli all'aperto e nella realizzazione di spazi fieristici. Queste attività professionali sono state poste in atto per Committenti, particolarmente sensibili alla sicurezza sul lavoro, quali la Fondazione Teatro Regio di Torino, per l'allestimento di palchi per spettacoli temporanei, e il Gruppo GL Events Lingotto Fiere per gli allestimenti fieristici. Esaminiamo in primo luogo l'esperienza di un allestimento di un palco per uno spettacolo all'aperto e in che modo si debba operare per la progettazione della sicurezza per questo tipo di installazione. Ben prima dell'introduzione del Decreto Palchi, in ambito torinese, era esperienza condivisa che la sicurezza per questa tipologia di produzione ricadesse nel Titolo IV del D.lgs. 81/08 e, ancora prima, nel D.lgs. 494/96 fintanto che questo non è stato abolito. Correttamente si valutava che si stava costruendo un teatro esterno temporaneo, in un luogo che solitamente aveva altre

destinazioni d'uso. Conformemente al disposto legislativo, la progettazione della sicurezza, in questi casi, deve procedere di pari passo con la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di quanto si deve realizzare. In che modo dovrà essere realizzato quanto previsto diventa oggetto della sicurezza dell'attività produttiva. In particolare risulta importante definire il transitorio della esecuzione. In quale momento è possibile veramente caricare con gli impianti la struttura? In quale momento percorrere il palco comporta pericolo di cadute sul fronte del pubblico e quali apprestamenti temporanei e quali segnalazioni devono essere posti in atto per prevenire il danno per i lavoratori? Sono alcune delle domande che il progettista pone al gruppo di lavoro che progetta l'apprestamento per lo spettacolo. Questa attività sinergica comporta per il Coordinatore della Sicurezza in Progetto la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che si articola nella identificazione del cantiere e dei soggetti coinvolti, nella redazione delle analisi e delle valutazioni dei rischi, delle procedure esecutive, delle misure di prevenzione e protezione e delle prescrizioni operative. Non dovranno essere tralasciate le misure di coordinamento, in funzione di un'attenta pianificazione e programmazione dei lavori. Fondamentale sarà la stima dei costi della sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi interferenziali. Nella progettazione della sicurezza il primo aspetto da esaminare è il contesto in cui viene realizzata l'opera. Quasi sempre si tratta di un luogo che, abitualmente, ha un'altra destinazione d'uso, quale una Piazza o un Giardino Pubblico e in questo modo abitualmente vissuto da quanti lo frequentano. Inoltre la presenza di sotto servizi e di impianti interferenti è scontata e le necessarie opere di messa in sicurezza devono essere previste. In questo luogo deve essere organizzato il cantiere, come contesto transitorio che porterà ad una opera temporanea e che, alla fine della manifestazione, comporterà un nuovo cantiere di smontaggio. Il documento che illustra questa attività è la tavola esplicativa di progetto, relativa agli aspetti della sicurezza comprendenti la planimetria di cantiere e la sua organizzazione per le movimentazioni orizzontali e verticali. In questo elaborato sono individuate scelte di carattere progettuale e organizzativo. Stabilito il luogo e quanto questo incide sulla attività di montaggio, bisogna individuare i tempi di esecuzione, che in questa particolare tipologia sono sempre estremamente

ristretti. Analogamente tutto il montaggio deve essere diviso in singole lavorazioni perché, spalmandole sui tempi previsti di esecuzione, è possibile individuare le fasi critiche del processo produttivo. Il documento che consente di esporre questa attività è il cronoprogramma dei lavori, in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera e dell'allestimento, le lavorazioni, le fasi e le sotto fasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata. La lettura ragionata di questo documento, abbinata al collocamento spaziale delle attività, consente al progettista della sicurezza di individuare consapevolmente le fasi critiche. Queste, il più delle volte, dipendono dalla contemporaneità di attività lavorative diverse, con conseguente contatto fra organizzazioni di lavoro diverse all'interno dell'allestimento teatrale. L'individuazione delle misure di sicurezza e salute, per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, opera in modo che le sovrapposizioni non generino pericoli, perché tali pericoli possono generare rischi lavorativi, di genere interferenziale, tra le varie unità produttive. Una volta individuato il pericolo interferenziale e valutata l'entità del rischio per tutti i lavoratori interessati, il coordinatore in progetto dovrà individuare le misure di prevenzione. Qualora non sia possibile annullare del tutto il rischio interferenziale, il coordinatore in progetto dovrà individuare le misure di protezione. L'interferenza deve essere quindi considerata ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori, che rispondono a datori di lavoro diversi, in uno stesso allestimento per spettacolo. L'interferenza tra le lavorazioni comporta quindi la generazione di rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri della attività della singola impresa esecutrice e si può trasferire da una impresa all'altra. Tutte le necessarie valutazioni, di quanto è stato esposto, sono contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento come da Titolo IV del D.lgs. 81/08. Terminata la attività di progettazione è utile considerare la sicurezza in esecuzione. Mettere in pratica un progetto della sicurezza per un intervento, che si articola in tempi brevi, comporta per il coordinatore in esecuzione una particolare capacità di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in modo dinamico e puntuale. La prima attività che deve essere pianificata riguarda l'informazione per quanti sono interessati dall'occupazione dell'area su cui sarà montato l'allestimento. Segue la attività di segnalazione del cantiere, di posa della recinzione e delle transenne a delimitazione dell'area. Così si crea la distinzione fisica tra gli spazi esterni e il luogo dove si deve svolgere la attività lavorativa. In questo spazio si può accogliere e scaricare quanto deve essere montato. Tali operazioni di solito sono svolte da personale abitualmente dedito al

facchinaggio e personale qualificato per il montaggio. Per la sicurezza particolare attenzione in questa fase è rivolta alla movimentazione manuale dei carichi e all'utilizzo di carrelli elevatori (per scarico e sollevamento operatore con qualifica). Si provvede al tracciamento ed inizia la attività di montaggio. Si ribadisce che l'allestimento deve essere progettato e realizzato per lo specifico luogo in cui lo si monta, vincolo da verificare, in particolare, per gli spettacoli che in tour prevedono allestimenti in luoghi diversi. Il montaggio avviene con il passaggio manuale degli elementi con lavoratori posti in colonna e con il montatore in testa alla colonna che monta un livello alla volta. Già in questa fase è necessario coordinare la attività di soggetti che fanno riferimento a diversi datori di lavoro. L'attività comporta la realizzazione di vari manufatti e mi limiterò alla descrizione del montaggio del palcoscenico da utilizzare per spettacoli esterni. Solitamente si inizia dal montaggio del palco (struttura del piano di calpestio e pedana), successivamente delle quinte laterali, quindi si procede con il montaggio della copertura, temporaneamente appoggiata sul palco, e con il suo successivo innalzamento in quota con argani elettrici predisposti sulle quinte laterali. A questo punto si può procedere con il montaggio della quinta di sfondo, sulla quale successivamente si appoggia la copertura del palco, questa volta calando con i verricelli e bloccandola in quota. Il palcoscenico, solitamente, è costituito da elementi di ponteggio multi direzionale su un progetto specifico. L'impiantistica, consistente in luci e audio, viene fissata su strutture prefabbricate, tipo americane, adeguatamente progettate, che sono appese alla struttura, equipaggiate con impiantistica a quota palco e innalzate in quota con sistemi di sollevamento a motorizzazione elettrica. La sicurezza di questi carichi sospesi è attestata da tecnico qualificato. Il palco è rivestito con teli sul fondo sulle quinte laterali e sulla copertura. Interessante per il coordinatore è la attività dei montatori che operano in quota. La qualifica richiesta è quella degli addetti al montaggio e smontaggio ponteggi (aggiornamento ogni quattro anni). Questi operano in colonna con una attività di passamano del materiale da assemblare. Questa operazione ha successo solo con personale altamente qualificato e addestrato che opera in sinergia. I rischi principali cui è esposto il personale sono la caduta dall'alto e la caduta di materiale dall'alto, che si fronteggiano con la disciplina di una procedura condivisa tra soggetti esperti. I dispositivi di trattenuta, che devono utilizzare i montatori e gli arrampicatori di supporto, sono dispositivi anticaduta costituiti da imbracatura per il corpo (cosciali e bretelle) e da doppio sistema di

collegamento a punto sicuro di ancoraggio (doppio cordino con due connettori di dimensioni adeguate per ancorarsi al tubo), in modo che nelle fasi di sgancio, per ancoraggio a nuovo punto sicuro, almeno uno dei due dispositivi rimanga ancorato al precedente punto sicuro. Gli operatori usano il tubo, della struttura che stanno montando, come piano di calpestio. Pertanto deve essere verificato che questo costituisca idoneo sostegno per i lavoratori. In caso di incidente o di malore, per il lavoratore in quota, deve essere presente in cantiere il dispositivo di recupero, con personale informato, formato e addestrato al suo utilizzo. Possono anche intervenire operatori qualificati per le attività di accesso e posizionamento con funi nelle operazioni di puntamento o di installazione in quota di impianti o di fissaggio di blocchi di sicurezza. L'attività del coordinatore consiste nelle verifiche documentali, nelle azioni di coordinamento e nella necessaria vigilanza affinché le imprese mettano in pratica quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nei rispettivi Piani Operativi. All'inverso si procede nella attività di smontaggio. In interventi di questo genere le criticità in fase di esecuzione sono dovute alla presenza contemporanea di tanti lavoratori che fanno riferimento a datori di lavoro diversi, ai tempi brevi di esecuzione, a luoghi con vincoli architettonici o strutturali o con sotto servizi interferenti e, poiché si opera all'aperto, all'esposizione a condizioni meteorologiche che possono comportare esposizioni aggiuntive al rischio di incidente. Vogliamo ora esaminare la gestione della sicurezza in un allestimento fieristico. La definizione delle figure coinvolte si complica. Se nell'allestimento di un palco, per un evento, risulta facile individuare la figura del Committente, nella realtà delle fiere tutto è più complicato. La realizzazione di uno spazio fieristico può comportare dei montaggi di strutture temporanee, quali singoli stand o strutture di allestimento, tendostrutture temporanee in aree aperte o chiuse, manufatti eseguiti su specifico progetto e altro. Esaminiamo ora quali sono gli attori che partecipano alla attività fieristica. In primo luogo il gestore del quartiere fieristico, che è il soggetto che ha la disponibilità del contenitore entro il quale si può svolgere attività espositiva. All'interno di questo contenitore sono presenti impianti e attrezzature permanenti. L'attività in questi luoghi è disciplinata da regolamenti che normano l'utilizzo degli equipaggiamenti fissi (prescrizioni su dove ci si può appendere, su dove ci si può collegare all'impiantistica e altro). La manifestazione fieristica è un momento espositivo ed è quindi una manifestazione in cui si espongono dei prodotti/dei servizi con lo scopo di poterli presentare al pubblico. In queste occasioni è prevista la presentazione, la promozione e la commercializzazione, di beni e di servizi, destinati a visitatori e ad operatori professionali, a seconda del

tema della iniziativa. Per la sua realizzazione interviene l'espositore che, nel quartiere fieristico, avendo la disponibilità di uno spazio definito, allestisce un'area o direttamente o avvalendosi di un allestitore o avvalendosi della struttura del gestore dello spazio espositivo stesso. Già in questa articolazione si intravede la complicazione della progettazione della sicurezza. Il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti è disciplinato da regolamenti specifici, che variano a seconda del contesto in cui si opera. In merito alla realizzazione di eventi fieristici si individuano due diversi ambiti in cui si articola l'attività: la realizzazione degli spazi complementari alla manifestazione fieristica e la realizzazione di ogni singolo stand espositivo, sia questo costituito da un preallestito, sia esso costruito con progettazione libera fuori da standard. Di tutto questo è necessario documentare, per la prevenzione incendi, la struttura e i rivestimenti di parete, i rivestimenti di pedane e pavimenti, i controsoffitti, i materiali ignifugati, etc. con i certificati di reazione al fuoco, la classe e il regolare montaggio di tutta la struttura allestita, nonché l'idoneità statica di ogni sua componente strutturale e del sistema complessivo dei carichi sospesi. Quindi sarà necessario ottenere la dichiarazione che il suddetto sistema è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno 1689 1/4/11 "Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi". Questo non solo per la struttura terminata, ma anche per il transitorio di montaggio, a tutela di quanti intervengono. Per quanto riguarda la progettazione della sicurezza, laddove non sia applicabile il Titolo IV del D.lgs. 81/08 (ad esempio nei casi di esclusione indicati dal c.d. Decreto Palchi), si fa riferimento all'art. 26 dello stesso Decreto.

L'organizzatore della manifestazione consegna un Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI) e l'espositore, con la acquisizione del suddetto, si impegna a inoltrarlo informando i propri dipendenti e gli allestitori, sui rischi del luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate dall'organizzazione. In particolare, gli espositori, che utilizzeranno uno stand a progettazione libera fuori standard o gli allestitori che si occuperanno delle operazioni di montaggio dello stand, qualora ravvisassero lavorazioni non previste nel suddetto DUVRI di manifestazione, dovranno segnalarlo e dovranno inviare il proprio estratto della Valutazione dei Rischi (DVR), con l'elenco dettagliato delle lavorazioni e delle attività, che verranno effettuate in occasione dell'allestimento del proprio stand in quello specifico contesto. Questo consentirà di adeguare il documento dell'organizzatore e di trattare tutti i rischi interferenziali presenti con tutti gli espositori interessati. L'attività per la realizzazione degli spazi comuni nella manifestazione è articolata in diverse fasi: ingresso nello spazio espositivo per l'esecuzione

degli spazi comuni nella manifestazione; percorsi all'interno dello spazio espositivo; delimitazione e recinzione degli spazi comuni nella manifestazione; montaggio degli elementi costituenti gli spazi comuni nella manifestazione; installazione dell'impiantistica, in particolare di illuminazione; opere di finitura; equipaggiamento dello spazio e consegna in sicurezza alla manifestazione. A fine manifestazione si effettuerà lo smontaggio e l'allontanamento della risulta e degli elementi da riutilizzare. L'attività, per ogni singolo stand espositivo, è articolata in diverse fasi: ingresso nello spazio espositivo per raggiungimento dello spazio destinato al montaggio del singolo stand; percorso all'interno dello spazio espositivo; delimitazione e recinzione dello spazio espositivo in cui sarà montato lo stand; montaggio degli stand come da progetto, comprendente l'assemblaggio di elementi prefabbricati e il montaggio di americane quali carichi sospesi; installazione della impiantistica, in particolare di illuminazione sulle americane a terra e successivo sollevamento e bloccaggio; opere di finitura; equipaggiamento dello stand e consegna in sicurezza alla manifestazione. A fine manifestazione si prevede lo smontaggio e l'allontanamento della risulta e degli elementi da riutilizzare. Fondamentale è comprendere quali sono i ruoli dei vari soggetti che operano alla realizzazione dell'evento fieristico. L'Organizzatore dell'evento fieristico è datore di lavoro Committente nei confronti degli appaltatori e dei fornitori, che devono realizzare gli elementi che costituiscono gli spazi dell'evento fieristico. Ma quale ruolo hanno gli espositori che, autonomamente, eseguono lo stand nello spazio che hanno affittato dal gestore dello spazio fieristico? L'autonomia decisionale e finanziaria risiede in vari soggetti che, contemporaneamente, possono concorrere alla realizzazione dell'evento e questo complica la progettazione e la esecuzione della sicurezza. Basta pensare ai molteplici ruoli, o combinazione di ruoli, che può avere il gestore dello spazio fieristico. Risulta molto importante, ai fini della sicurezza, il controllo degli accessi al luogo di lavoro, in particolare dei varchi pedonali e carrai, in modo da identificare chi, a vario titolo, entra all'interno dello spazio in allestimento. Di valido supporto può essere un sistema computerizzato di caricamento dei dati relativi agli espositori e allestitori ad essi associati. Tale sistema deve prevedere la possibilità di tracciare l'accettazione dei progetti dei singoli stand, da parte dell'ufficio tecnico, la regolarità della documentazione di sicurezza, da parte degli espositori e deve essere in grado di attivare un sistema di rilascio dei pass, per espositori e per allestitori, solo quando entrambe queste condizioni siano validate dal competente ufficio sicurezza della manifestazione. Stabilite le condizioni di ingresso, si devono definire le condizioni di percorribilità. Ci troviamo in un contesto in cui si evidenzia il rischio di investimento

lungo la tratta che collega l'ingresso al punto di installazione dello stand. Inoltre se l'esposizione è all'interno di locali chiusi (indoor) si evidenzia la necessità di usare solo motori elettrici per il trasporto, lo scarico e il sollevamento. Si presentano già in questa operazione necessità di coordinamento tra quanti realizzano stand confinanti con Committenti diversi e di coordinamento con quanti operano alla realizzazione degli spazi comuni. Esaminiamo un'attività tipo di montaggio di uno stand a scarico avvenuto. Caratteristica è la stretta tempistica delle operazioni di allestimento. Si inizia con le attività di tracciamento. Nel caso debba essere realizzato un appendimento al di sopra dello stand (esempio struttura americana o con funzione decorativa o per reggere impiantistica) questa è realizzata a terra e poi sollevata. Poiché sarà un carico sospeso, su lavoratori che completano lo stand, questo deve essere certificato e deve essere garantita la sua sicurezza anche nel transitorio delle operazioni di montaggio. Si tratterà in ultimo di eseguire le predisposizioni impiantistiche di supporto alla esposizione nello stand, che vanno dall'impianto elettrico, alla fornitura di acqua e alla connessioni alla rete di scarico. La gran parte delle attività di allestimento stand espongono i lavoratori a rischi di tipo operativo, quali cadute dall'alto e in piano, cadute di materiale dall'alto, tagli e cesoiamenti, elettrocuzione, rischi di tipo fisico, quali rumore e vibrazioni, rischi di tipo chimico, quali utilizzo di vernici, rischi legati all'organizzazione del lavoro, quali movimentazione manuale dei carichi, posture, ritmi, stress e lavoro notturno. Si rilevano comunque fattori di rischio specifici, tra cui la carenza di formazione, la carenza di organizzazione, l'assuefazione al rischio e altro. Infine, si rilevano rischi trasversali e organizzativi. Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l'organizzazione del lavoro e tra imprese diverse che operano all'allestimento dello stand o in altri stand vicini o alla realizzazione di spazi comuni della fiera, con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico e organizzativo.

Con questo termine il mio contributo di professionista della sicurezza relativo ai luoghi di lavoro del settore dei Palchi e delle Fiere, ben consapevole che ognuno dei punti trattati è degno di una approfondita e specifica trattazione.

La vigilanza sui cantieri degli spettacoli

di A. Bertino (ASL TO1)

Dal 2013 si è intensificata l'attività ispettiva della Struttura SPreSAL di Torino nei luoghi di lavoro di pubblico spettacolo, in particolare durante le manifestazioni dei grandi eventi musicali sia internazionali che nazionali. Tali realtà lavorative oggi sono entrate a far parte della vigilanza di routine della Struttura, su precisa strategia organizzativa del Servizio, anche alla luce dei gravi infortuni che si sono verificati negli ultimi anni durante importanti concerti svoltisi sul territorio nazionale.

Oltre agli operatori della Struttura SPreSAL, attualmente la vigilanza vede coinvolti anche il personale ispettivo della Vigilanza ordinaria della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di Torino, per le verifiche di loro competenza. Questo nell'ambito della programmazione della vigilanza congiunta dell'Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV) di Torino, sulla base anche delle priorità sulla materia specifica stabilite a livello nazionale per la DTL.

Ulteriori verifiche sono eseguite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo, perché tali eventi sono soggetti a preventiva autorizzazione per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, salvaguardando principalmente la sicurezza degli spettatori.

I controlli dello SPreSAL hanno l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel caso specifico degli operatori addetti al montaggio e allo smontaggio delle strutture e degli impianti utilizzati durante l'evento.

Gli interventi fatti nei luoghi dove si tengono spettacoli e manifestazioni fieristiche, presentano per l'Organo di Vigilanza alcune criticità da affrontare preventivamente, in particolare:

- la programmazione/organizzazione dell'intervento, visto il tempo molto breve impiegato dalle imprese incaricate del montaggio e lo smontaggio delle strutture e degli impianti;
- il consistente numero di lavoratori che interferiscono tra loro senza possibilità di sfasamento temporale delle attività, stante i tempi ristretti per la realizzazione e lo smontaggio delle strutture;
- l'imminente svolgimento dell'evento con eventuali prescrizioni da impartire richiede una maggior rapidità nel comprendere le problematiche riscontrate e nel dare una soluzione che possa risolverle, nel limite del possibile nell'immediato, in quanto tali luoghi di lavoro si evolvono molto rapidamente e lo spettacolo "deve andare avanti lo stesso";
- la comunicazione con i lavoratori, in quanto gli stessi possono essere anche di nazionalità

differenti con normativa e cultura della sicurezza diversa da quella italiana;

- la presenza di figure professionali specifiche per il montaggio delle strutture metalliche, atipiche per un cantiere edile;

- la carenza nel quadro normativo vigente di un riferimento chiaro ed esaustivo con specifiche indicazioni legislative per la tutela della salute e sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche.

La mancanza legislativa è stata colmata, con l'art. 32 del Decreto legge 69/13, convertito con modificazioni dalla legge 98/13.

Il Decreto legge introduce all'articolo 88 il comma 2 bis dove viene estesa l'applicazione del Titolo IV "... agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013".

Il 22 luglio 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ha emanato un Decreto Ministeriale specifico per le attività di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, il cosiddetto "Decreto palchi".

I controlli messi in atto dalla S.C. SPreSAL di Torino hanno riguardato le attività che coinvolgono i lavoratori nelle fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti.

I tecnici della prevenzione della Struttura, tenuto conto anche dell'elenco dei lavori di cui all'allegato X del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, avevano mandato di verificare l'osservanza di quanto disposto per i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto.

Individuate le manifestazioni più significative e valutate le notifiche preliminari ex art. 99 del D.lgs. 81/08, priorità si è data ai grandi concerti e si sono programmati gli interventi individuando come criteri di priorità dell'azione di vigilanza i rischi ritenuti principali quali la caduta dall'alto, la caduta di gravi dall'alto e l'elettrocuzione.

Nei cantieri di questo tipo i soggetti con compiti di sicurezza, sono le figure tipiche previste dal titolo IV del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con una partecipazione particolarmente attiva dei preposti, individuati come soggetti fondamentali per competenze, preparazione e responsabilità

in luoghi di lavoro altrimenti difficilmente gestibili dai soli datori di lavoro delle imprese e da tutte le figure coinvolte nell'organizzazione sicurezza.

Le figure professionali che operano nel cantiere, che fanno parte dello staff per l'allestimento delle opere, sono:

Scaffolder (o Scaff): operatori addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di impalcati metallici tra i quali palchi e strutture accessorie. Tali operazioni possono essere svolte anche in quota, di conseguenza per molti è richiesto uno specifico addestramento;

Rigger: operaio arrampicatore, addestrato all'utilizzo di sistemi di posizionamento ed accesso mediante funi, che si occupa di manutenzione od allestimento di strutture quali alberi, tralicci, teatri, concerti, barche a vela. Il suo impiego avviene prevalentemente nello spettacolo dove il tecnico si occupa di appendere, in una struttura costruita per l'occasione, i motori elettrici che eleveranno le americane o altre strutture in genere. Il compito richiede lavoro in quota tramite corde di sicurezza e la conoscenza di prove di carico delle varie strutture su cui verrà appeso materiale audio e illuminotecnico;

Head rigger: caposquadra responsabile degli operai arrampicatori, addestrato all'utilizzo di sistemi di posizionamento ed accesso mediante funi, nonché preposto con funzione di sorvegliante dei lavoratori addetti ai sistemi di posizionamento e accesso mediante funi. Addetto al coordinamento degli operai rigger ed al controllo e verifica dei piani di montaggio (rigging plot) delle strutture sospese;

Facchino arrampicatore: facchino impiegato in operazioni di assistenza al montaggio delle strutture metalliche anche in elevazione qualora in possesso dello specifico attestato di formazione.

Le opere da realizzare nel cantiere sono delle tensostrutture in tubi e giunti multi direzionali e/o tralicci prefabbricati, che non hanno la funzione di opera provvisoria tradizionale, utilizzata per eseguire lavori in quota, ma che hanno la funzione di sostenere gli impianti sia fissi sia meccanici finalizzati alla buona riuscita dello spettacolo. Le tensostrutture sono definite dal "decreto palchi" opera temporanea.

Le opere temporanee, che non sono vincolate alla struttura ospitante, ad esempio gli stadi, necessitano di zavorre e quindi si rende obbligatorio il calcolo statico eseguito da un ingegnere o architetto abilitato contro il ribaltamento lo scorrimento e l'innalzamento.

Durante il sopralluogo, prima e dopo le fasi di allestimento delle "opere temporanee", ci si è soffermati sulle tecniche di "arrampicata" eseguita sia dagli "Scaff" sia dai "Rigger" con l'uso del

dispositivo di protezione individuale e l'installazione delle linee vita temporanee. Gli "Scaff", nell'eseguire il montaggio del palco, non sono appesi per mezzo di funi ma camminano sempre sulla struttura e possono essere assimilabili ai lavoratori che montano i ponteggi in tubi e giunti. I "Rigger", lavoratori arrampicatori, per montare le attrezzature in quota (luci, casse, schermi, macchine per effetti speciali, ecc...) utilizzano come sistema di accesso e posizionamento le funi.

Per entrambe le figure nei sopralluoghi effettuati, tenuto conto del lavoro in quota, è stata rivolta un'attenzione particolare alle modalità di recupero degli stessi in caso di emergenza. Le procedure d'emergenza prevedono, in quasi tutti i cantieri ispezionati, che se un operatore rimane appeso dopo una caduta dall'alto, debba intervenire un lavoratore ben individuato, di norma il caposquadra, che si posiziona a terra per vigilare sul lavoro ed interviene per il recupero della persona in difficoltà.

Le ispezioni eseguite dal personale di vigilanza della Struttura SPreSAL di Torino durante l'allestimento e lo smontaggio dei palchi hanno riguardato, in particolare tra le altre cose:

- il sistema di protezione contro la caduta dall'alto dei lavoratori durante il montaggio e smontaggio delle strutture;
- il sistema di protezione contro la caduta di materiale dall'alto;
- il rischio elettrico;
- la movimentazione manuale dei carichi;
- le vie di circolazione in un'area limitata e circoscritta dove vi è promiscuità di passaggio di un elevato numero di lavoratori con i carrelli elevatori ed i camion;
- la manutenzione dei sistemi di sicurezza dei "muletti", in particolare il buon funzionamento del sistema frenante (freno a mano non funzionante) e del sensore di uomo presente posto sotto il sedile di guida;
- i carichi pendenti: "americane" su cui sono montate le luci di scena, le casse audio (indicate come "banane"), paranchi meccanici ed i loro sistemi di sicurezza;
- i mezzi di sollevamento utilizzati per il montaggio/smontaggio di torri prefabbricate.

Le carenze emerse dagli accertamenti eseguiti hanno riguardato in particolare gli accessi sul palco e la caduta dal palco stesso, l'altezza dei parapetti (non sempre rispettata la misura di un metro imposta dalla normativa vigente), la viabilità e la manutenzione dei sistemi di sicurezza dei "muletti".

Tutte le carenze riscontrate dal personale di vigilanza sono state immediatamente rimosse durante il sopralluogo.

Seminario sulla sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi

di E. Canaparo (Architetto)

Ogni **evento** ha dietro di sé un **grandissimo lavoro di organizzazione e collaborazione**

fra professionisti e maestranze di tutto il mondo che in brevissimo tempo

realizzano tutto ciò che possiamo chiamare "SPETTACOLO"

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA, LA PROGETTAZIONE DELL'EVENTO E LA SUA PRODUZIONE

FINALE SONO COSÌ LEGATI DA ESSERE PENSATI QUASI UNITI.

Di questi temi si è parlato nel convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Torino tenutosi a Torino il 17 giugno 2014, un convegno che ha cercato di coinvolgere le più significative figure professionali in materia di sicurezza che si sono confrontate anche con il settore degli spettacoli e le manifestazioni fieristiche.

A questo proposito ci si è soffermati sul particolare concetto di "cantiere" che si è sviluppato moltissimo negli ultimi anni, soprattutto dopo alcuni eventi critici e, soprattutto dopo la grande sensibilizzazione che gli operatori del settore hanno rilevato, viste e considerate le particolarissime metodologie di lavoro.

Fare sicurezza negli eventi in generale è un lavoro particolare che presuppone la conoscenza molto approfondita del concetto organizzativo/cantieristico SPETTACOLO. Le figure coinvolte non sono più i "classici" committenti, ma sono i produttori, magari figure estere che si appoggiano per ogni singolo evento italiano ad un produttore locale, poi ci sono gli espositori e gli allestitori nelle manifestazioni fieristiche di settore ecc..., fino al sistema di facchinaggio. Le strutture (palchi, americane ecc...) sono delle vere e proprie opere ingegneristiche

legate non solo all'allestimento finale o al piano luci, ma anche al terreno su cui il tutto viene appoggiato. Ma i punti più critici sono: la gestione degli appalti, la grande quantità di interferenze nelle lavorazioni e la grande quantità di gente non tutta della stessa nazionalità.

La conclusione, anche in vista del decreto palchi ormai firmato e pubblicato, è la *contemporaneità* che ci deve essere tra la progettazione dell'evento, la progettazione pura delle scenografie e la progettazione della sicurezza in quanto la logistica di ogni singolo tassello è importantissima tanto da poter pensare di formare in un futuro anche delle persone altamente specializzate interne al campo che controllano il "manufatto globale" finale, evento, progettazione, sicurezza, tutto insieme.

L'Ordine degli Architetti di Torino, ha in breve tempo, raccolto la sfida proposta nell'organizzazione di questo primo convegno a cui seguiranno altre iniziative che si estenderanno anche ad altri territori interessati a grandi eventi.

Cambiamo il finale? Le narrazioni degli infortuni sul lavoro come strumenti di formazione

di L. Fubini (ASL TO3 - Dors)

Il progetto "Dall'inchiesta alla storia: costruzione di un repertorio di storie di infortunio sul lavoro" promosso dal Centro di Documentazione per la Promozione della Salute DoRS e dal Servizio di Epidemiologia dell'ASL TO3 in collaborazione con gli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi, è giunto al terzo anno di attività. Obiettivo di questo progetto è illustrare la potenzialità della narrazione come strumento di prevenzione degli infortuni e di promozione della salute nei luoghi di lavoro attraverso sessioni di formazione e scambio di conoscenze. La narrazione delle dinamiche infortunistiche si è infatti dimostrata importante per l'analisi delle cause e l'identificazione di priorità e strategie d'intervento e per approfondire comportamenti, attitudini e interazioni dei soggetti nella ricostruzione dei processi decisionali e del contesto in cui si è verificato l'infortunio.

I metodi di lavoro sono stati concordati con un gruppo di referenti delle diverse ASL piemontesi disponibili a trasformare le loro inchieste in "storie d'infortunio". Il gruppo di lavoro ha sperimentato un sistema di trasferimento delle evidenze basato sulla narrazione degli infortuni, individuando i criteri per la selezione mediante l'approccio per evento sentinella, approfondendo gli strumenti per una scrittura efficace, valutando gli elementi chiave e quindi "riscrivendo" l'inchiesta d'infortunio.

Durante i primi 3 anni di attività, 43 operatori SPreSAL piemontesi hanno partecipato ai laboratori sul tema della narrazione ed hanno inviato almeno una storia. A tutt'oggi sono state pubblicate sul sito www.dors.it, 27 storie corredate di fotografie, testimonianze di chi è stato coinvolto nell'infortunio, e approfondimenti sulle indicazioni per la prevenzione. Dal conteggio degli accessi al sito è stato possibile registrare un importante interesse al progetto. 18 storie sono inoltre state ri-pubblicate sul sito www.puntosicuro.it suscitando un dibattito tra gli operatori della prevenzione italiani.

Durante gli ultimi mesi, il progetto è continuato, oltre che con la raccolta delle storie, con la costituzione di un gruppo di lavoro sull'utilizzo

delle storie nella sperimentazione di una comunità di pratica. È stato realizzato il primo laboratorio "Dalle storie di infortunio alla costituzione di una comunità di pratica" il 15 ottobre 2014. La giornata ha previsto moduli teorici e moduli pratici, durante i quali sono stati esplicitati i criteri di base per la formazione di una comunità di pratica che successivamente sono stati applicati con l'obiettivo di validare le indicazioni per la prevenzione di alcune storie emblematiche.

Le comunità di pratica sono state intese secondo il modello di Wenger (1), quindi come gruppi sociali di apprendimento aventi l'obiettivo di produrre conoscenza organizzata e di qualità cui ogni membro abbia libero accesso. Il fine è il miglioramento collettivo delle conoscenze a seguito di un'esperienza di scambio e condivisione. La comunità di pratica tende all'eccellenza e utilizza ciò che di meglio produce ognuno dei collaboratori, puntando ad una condivisione di saperi basata su criteri da costruire insieme.

Il secondo laboratorio su questo tema è prefissato per il 16 dicembre 2014 presso l'aula formazione del Servizio di Epidemiologia, in Via Sabaudia 164, Grugliasco (TO). Per maggiori informazioni rivolgersi a:

federico.pia@epi.piemonte.it

(1) Étienne Wenger. *Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità*. Raffaello Cortina Editore. Milano, 2006.



Tra gli ultimi interPELLI pubblicati nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si segnalano i seguenti quesiti:

Interpello n. 21/2014

Con l'Interpello n. 21/2014, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta ad una istanza, presentata dal Consiglio dei Consulenti del Lavoro, relativa ai requisiti (4° e 5° criterio) dei formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti nel Decreto del 6 marzo 2013.

La Commissione InterPELLI, ribadendo i contenuti della normativa citata, ha stabilito che, per attività lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza, si deve intendere un'attività svolta, per i periodi di tempo indicati, in modo, anche se non esclusivo, non episodico nelle aree tematiche di interesse.

Interpello n. 24/2014

Con l'Interpello n. 24/2014, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta ad una istanza, presentata dalla Confcommercio, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 e, in particolare, se il RSPP debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro.

La Commissione InterPELLI ha stabilito che nei casi, previsti dall'art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08, in cui è obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, il RSPP si possa considerare interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale, sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell'azienda. Pertanto, il termine "interno" non deve intendersi equivalente alla definizione di "dipendente".

Interpello n. 25/2014

Con l'Interpello n. 25/2014, la Commissione per gli InterPELLI ex art. 12 del D.lgs. 81/08 ha dato risposta ad una istanza, presentata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), relativa all'individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'allegato

XV del D.lgs. 81/08 e, in particolare, se tra le voci di costo della sicurezza debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti anche quelle relative a riscaldamento/raffrescamento, pulizia e manutenzione.

La Commissione InterPELLI ha stabilito che i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che comprendono gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori..., vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere utilizzato. Le spese per il riscaldamento/raffrescamento, pulizia e manutenzione dei baraccamenti, che risultano necessarie per il corretto utilizzo degli stessi, devono essere, pertanto, ricomprese tra i costi della sicurezza.

E' possibile consultare le risposte complete ai quesiti presentati alla Commissione InterPELLI nella Sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali:
www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/

Decreto interministeriale 9 settembre 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014 si dà avviso della pubblicazione nel sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, ex articolo 104-*bis* del D.lgs. 81/08 ed ex articolo 131, comma 2-*bis* del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163/06, che individua i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).